



Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). Modifiche

Legge in vigore	Avamprogetto per la consultazione del 25 gennaio 2023
<p><i>Ingresso</i></p> <p>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013², decreta:</p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013², decreta:</p>
<p>Art. 1 Oggetto e scopo</p> <p>¹ La presente legge disciplina le condizioni per il trattamento dei dati della cartella informatizzata del paziente.</p> <p>² Essa stabilisce le misure atte a sostenere l'introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente.</p> <p>³ La cartella informatizzata del paziente ha lo scopo di migliorare la qualità delle cure mediche e i processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti, aumentare l'efficienza del sistema sanitario e promuovere l'alfabetizzazione sanitaria.</p> <p>⁴ La responsabilità delle comunità, delle comunità di riferimento, dei portali che consentono ai pazienti di accedere ai propri dati (portali d'accesso), degli emittenti di strumenti di identificazione, dei professionisti della salute e dei pazienti è retta dalle disposizioni loro applicabili.</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 3, secondo periodo</i></p> <p>³ La cartella informatizzata del paziente ha lo scopo di migliorare la qualità delle cure mediche e i processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti, aumentare l'efficienza del sistema sanitario e promuovere l'alfabetizzazione sanitaria. In questo modo contribuisce anche a un'assistenza sanitaria di alto livello qualitativo e al contenimento dei costi nell'ambito dell'assicurazione malattie.</p>
<p>Art. 3 Consenso</p> <p>¹ La costituzione della cartella informatizzata richiede il consenso scritto del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento.</p> <p>² Si presume che il paziente che ha acconsentito alla costituzione della cartella informatizzata accetti che i professionisti della salute vi registrino dati in caso di cura. I professionisti della salute di istituti di diritto pubblico o di istituti cui un Cantone o un Comune ha affidato l'esecuzione di un compito pubblico possono in tal caso registrare e trattare dati nella cartella informatizzata.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)</i></p> <p>¹ La costituzione della cartella informatizzata richiede il consenso esplicito del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento. Il Consiglio federale disciplina i particolari.</p> <p>^{1bis} Le comunità di riferimento devono poter comprovare il consenso del paziente in qualsiasi momento.</p>

¹ RS 101

² FF 2013 4559



<p>³ Il paziente può revocare in ogni tempo il proprio consenso senza indicarne i motivi.</p> <p>⁴ Il paziente non può essere obbligato a rendere accessibili dati contenuti nella propria cartella informatizzata.</p>	
	Sezione 7a: Finanziamento transitorio (nuovo)
	<p><i>Art. 23a (nuovo) Principi</i></p> <p>1 La Confederazione può concedere alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dell'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente.</p> <p>2 Gli aiuti finanziari sono corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.</p> <p>3 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.</p> <p>4 Se per la gestione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà dei costi corrispondenti.</p>
	<p><i>Art. 23b (nuovo) Importo massimo</i></p> <p>L'Assemblea federale stabilisce mediante un limite di spesa l'importo massimo degli aiuti finanziari che la Confederazione può concedere.</p>
	<p><i>Art. 23c (nuovo) Procedura</i></p> <p>1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFSP.</p> <p>2 L'UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione.</p>
	<p><i>Art. 26a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...</i></p> <p>Gli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a sono concessi anche per le cartelle informatizzate del paziente aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del ...</p>